Ordine degli Avvocati di Napoli
Anno/N. Prot. : 2020 / 002003
Data prot. : 24/02/2020
DOCUMENTO IN ENTRATA
Cod. classif. : 17

Corte d'appello di Napoli
Procura Generale della Repubblica di Napoli
Tribunale di Napoli
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Napoli, 24 febbraio 2020

Ai Giudici della Corte d'appello e del Tribunale di Napoli

Ai Magistrati della Procura Generale presso la Corte d'appello e della Procura della Repubblica di Napoli

Ai Giudici Onorari e ausiliari della Corte d'appello e del Tribunale di Napoli

Ai Vice Procuratori Onorari

Ai Dirigenti amministrativi

Ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Napoli

Al Responsabile dei Servizi Prevenzione e Protezione

Ai Medici competenti

e, per conoscenza,

Al Prefetto di Napoli

Al Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Al Direttore generale per la gestione e la manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli

Al Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

Al Dirigente del C.I.S.I.A. di Napoli

Al Presidente della Giunta distrettuale ANM

Al Dirigente del Commissariato Polizia di Stato presso il N.P.G.

Al Comandante Reparto CC Servizi Magistratura

Al Responsabile dell'Ufficio Scorte e Traduzioni N.P.G. del D.A.P.

Oggetto: misure per la prevenzione del contagio da Coronavirus

D'intesa con il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, il Presidente del Tribunale per i Minorenni e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, nonché con il Presidente del Tribunale di Napoli Nord e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, si trasmettono in allegato i testi delle disposizioni normative e ministeriali adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus, raccomandandone la più scrupolosa osservanza.

Segnatamente, si allega copia del:

- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6,
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020,
- Direttiva del Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi,
- Direttiva del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Si richiama, in particolare, l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizione di cui all'art. 2 del citato d.P.C.M., che fa obbligo a chiunque sia transitato o abbia sostato, a far tempo dal 1° febbraio 2020, nei comuni di Bertonico, Codogno, Castelpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò, di comunicare tale circostanza alla A.S.L. competente secondo il luogo di residenza o di domicilio, ai fini dell'adozione delle opportune misure di prevenzione e controllo.

I Dirigenti amministrativi sono pregati di trasmettere immediatamente copia del presente provvedimento alle OO.SS. e alle Rappresentanze del Personale amministrativo e di diramare le indicazioni contenute nel presente atto a tutte le unità di personale.

Analoga diffusione fra il personale addetto o aggregato sarà assicurata dai Responsabili delle Aliquote della Sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Napoli.

Tanto premesso, si informano le SS.LL. che il Direttore Generale che legge per opportuna conoscenza ha assicurato per le vie brevi che sono già in corso di predisposizione ed immediata attuazione misure straordinarie di igienizzazione degli spazi comuni degli edifici giudiziari napoletani (aule, ascensori, bagni, etc.) e di potenziamento delle relative dotazioni, nel quadro di un più organico piano nazionale di contenimento di ogni rischio di contagio.

Ogni utile informazione o osservazione potrà indirizzarsi al seguente indirizzo di posta elettronica, del quale è stata assicurata l'attivazione più sollecita:

prevenzione.coronavirus.ufficigiudiziari.napoli@giustizia.it.

Ogni richiesta di informazioni o di chiarimenti potrà comunque indirizzarsi agli indirizzi di posta dei Medici competenti degli Uffici di appartenenza.

Si trasmetta con la massima urgenza, per il tramite della posta elettronica, a cura dei Dirigenti amministrativi.

Si affigga copia del presente atto negli appositi spazi degli Uffici giudiziari.

Il Presidente della Corte d'appello

Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello

Il Presidente del Tribunale

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020)

(GU n.45 del 23-2-2020)

Vigente al: 23-2-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanita';

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia' interessata dal contagio del menzionato virus, le autorita' competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;

b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attivita' formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorita' sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

j) chiusura di tutte le attivita' commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita';

k) chiusura o limitazione dell'attivita' degli uffici pubblici, degli esercenti attivita' di pubblica utilita' e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;

l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita' sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorita' competente;

m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonche' di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3;

n) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilita' e di quelle che possono essere svolte in modalita' domiciliare;

o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attivita' lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' delle attivita' lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

Art. 2

Ulteriori misure di gestione dell'emergenza

1. Le autorita' competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3

Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonche' i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti gia' adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

6. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che a tal fine e' corrispondentemente incrementato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Prot. n°

Ai Sigg. Provveditori
Ai Sigg. Direttori di Istituto penitenziario
Ai Sigg. Comandanti dei Reparti
A tutto il personale in servizio
LORO RISPETTIVE SEDI

E p.c.
Agli On.li Sottosegretari
Al Sig. Capo di Gabinetto
Ai Capi Dipartimento
Alle OO.SS.
LORO SEDI

OGGETTO : RACCOMANDAZIONI ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DEL CORONAVIRUS.

Facendo seguito alla nota di questo Dipartimento prot. n. 5391 del 13.2.2020, di intesa con i Direttori generali del Dipartimento, si è valutata l'opportunità di adottare il presente provvedimento, mirante a sensibilizzare le Direzioni Penitenziarie ed il personale in servizio presso gli Istituti verso un puntuale adempimento delle indicazioni del

Ministero della Salute per la prevenzione della diffusione del coronavirus.

A tal fine, con specifico riguardo agli istituti penitenziari, le direzioni, con il coinvolgimento del medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, dovranno attuare uno stretto coordinamento con le autorità sanitarie locali e gli altri eventuali referenti territoriali.

In relazione a quanto deciso dal Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con ordinanza del 21.2.2020, si dispone che tutti gli operatori penitenziari residenti o comunque dimoranti nei Comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano siano esonerati dal recarsi in servizio presso le rispettive sedi fino a nuove disposizioni. Parimenti dovrà escludersi l'accesso agli istituti di chiunque altro provenga, abbia residenza o domicilio nei suddetti Comuni (personale esterno, insegnanti, volontari, familiari, ecc.).

Saranno inoltre sospese, fino a nuova disposizione, le traduzioni dei detenuti verso e da gli istituti penitenziari rientranti nella competenza dei Provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze.

E' istituita una unità di crisi presso il Dipartimento – Direzione Generale Detenuti e Trattamento, coordinata dalla dr.ssa Paola Montesanti, per assicurare il costante monitoraggio dell'andamento del fenomeno e delle informazioni relative ai casi sospetti o conclamati, nonché per l'adozione tempestiva delle conseguenti iniziative.

Di ogni informazione o comunicazione ritenuta di rilievo, potrà essere data notizia mediante contatto telefonico, oltre alla dr.ssa Montesanti (cell. 347/0567738), al Capo del Dipartimento (cell.

360/1021523) o al Direttore generale Detenuti e Trattamento, Cons. Giulio Romano (cell. 328/0480332).

Si raccomanda di predisporre le azioni necessarie ad assicurare l'osservanza delle indicazioni, rispettivamente offerte dal Ministero della Salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, continuamente aggiornate e disponibili sui seguenti indirizzi web:

a) www. salute.gov.it;

b) https://www.who.int/.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
IL CAPO DIPARTIMENTO

Ai Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sigg.ri Procuratori generali delle Corti di Appello
Ai Sigg.ri Dirigenti presso le Corti di Appello
Ai Sigg.ri Dirigenti delle Procure generali preso le Corti di Appello
LORO SEDI

e p.c.

Agli On.li Sottosegretari
Al Sig. Capo di Gabinetto
Alla Segreteria dell'On. Ministro
Ai Sig.ri Capi Dipartimento
Alle OO.SS.
LORO SEDI

OGGETTO: INDICAZIONI URGENTI PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS.

Nell'ambito delle azioni di prevenzione della diffusione del contagio del Coronavirus COVID-19 è stata emessa dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21-02-2020 nonché ordinanza nr.2/2020 emessa dal Sindaco del Comune di Vo' (PD) in data 22-02-2020.

I vertici degli uffici giudiziari delle zone interessate hanno già prontamente provveduto, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire opportune indicazioni in merito all'esecuzione delle predette ordinanze per il personale addetto.

Al fine di favorire ulteriormente la puntuale osservanza delle disposizioni contenute nelle precitate ordinanze ed a al fine di indicare prime disposizioni organizzative miranti a prevenire il rischio di ulteriore diffusione del contagio si ritiene opportuno invitare le S.S.LL. all'applicazione delle seguenti indicazioni:

a) il personale tutto - amministrativo e di magistratura ordinaria e onoraria - residente o comunque dimorante nei **Comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano (provincia di Lodi) e nel Comune di Vo'** (provincia di Padova), dovrà essere esonerato, fino a diversa disposizione, dal recarsi in servizio presso le rispettive sedi lavorative. Sarà poi cura dei Capi e dirigenti amministrativi dei singoli Uffici prendere

contatti con l'Autorità Sanitaria competente affinché quest'ultima proceda alla verifica quotidiana, ai fini di una eventuale ammissione al lavoro, dello stato di salute dei lavoratori dipendenti;

b) Si ricorda che chiunque, avvocato o parte che risulti residente o dimorante o comunque provenga dai suddetti Comuni, e debba presenziare ad un'udienza o ad altro incombente di istituto da svolgersi negli uffici del precitati territori, è tenuto a rispettare le prescrizioni delle relative ordinanze. Sarà cura degli uffici, nell'ambito delle rispettive competenze ed in applicazione degli istituti di legge giustificare la mancata presenza, rimandando alle prescrizioni delle autorità locali per ogni ulteriore misura;

c) Si informa che con provvedimenti del Capo dell'amministrazione penitenziaria e del Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di comunità, pubblicati sul sito del Ministero, sono state sospese, fino a nuova disposizione, le traduzioni dei detenuti verso e da gli istituti penitenziari rientranti nella competenza dei Provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna nonché limitati ai casi di necessità ed urgenza, ivi inclusa l'ipotesi di sovraffollamento, le richieste di trasferimenti dei detenuti in entrata o in uscita dagli II.PP.MM. di Torino, Milano, Treviso, Bologna, Pontremoli e Firenze;

d) Gli eventuali servizi fuori sede nei comuni interessati dalle suindicate ordinanze, dovranno essere limitati ai casi non procrastinabili ed effettuati con le misure di cautela precauzionale indicate dalle autorità locali competenti.

Si ritiene altresì opportuno sin da ora invitare tutti i capi degli uffici in intestazione a seguire le indicazioni fornite anche in relazione ai territori che dovessero essere interessati da ulteriori analoghi provvedimenti delle competenti Autorità volti alla prevenzione del contagio.
Si raccomanda infine di predisporre le azioni necessarie ad assicurare l'osservanza delle indicazioni che saranno fornite dalle autorità sanitarie e di Pubblica sicurezza locali nonché a quelle rispettivamente offerte dal Ministero della Salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, continuamente aggiornate e disponibili sui seguenti indirizzi web:

a) https://www. salute.gov.it;
b) https: www.who.int .

Si informa che è istituita presso il **Dipartimento una unità di crisi**, coordinata dalla dal Commissario Vincenzo Abbondante, per assicurare il costante monitoraggio dell'andamento del fenomeno e delle informazioni relative ai casi sospetti o conclamati, nonché per l'adozione tempestiva delle conseguenti iniziative anche in coordinamento con le competenti Autorità centrali.
Ogni informazione ritenuta di rilievo dovrà essere tempestivamente comunicata alla Segreteria di Sicurezza tramite il numero telefonico 06-68852836 con le modalità già in atto per gli "eventi critici", pregando gli uffici di operare dette comunicazioni solo attraverso un unico incaricato.
Si pregano le SS.LL. di comunicare la presente a tutti i Capi e dirigenti degli uffici del distretto

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Barbara Fabbrini

Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

d'intesa con

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

RICHIAMATA l'ordinanza in data 21 febbraio 2020 adottata dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da CODIV-19;

VISTO il Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;

dispone quanto segue

Fatto salvo quanto già disposto con le norme e le ordinanze sopra indicate per i Comuni di Codogno, Castiglione D'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per il restante territorio della Regione Lombardia valgono le disposizioni contenute alle lettere c), d), e), f) ed i) dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge 22 febbraio 2020, n. 6 ovvero:

c) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
f) sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale

della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

Per quanto riguarda il punto g) (sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità), l'applicazione si riferisce solo alle procedure concorsuali; verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale per i servizi di front office e per la regolamentazione di riunioni / assembramenti.

Per quanto riguarda il punto h) (applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, per il personale sanitario e dei servizi essenziali), verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale.

Per quanto riguarda il punto j) (chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità), le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:

- bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;

- per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;

- per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

Per quanto riguarda il punto k), si invitano gli esercenti ad assicurare idonee misure di cautela.

Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della Salute, può modificare le disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione dell'evoluzione epidemiologica.

La presente ordinanza ha validità immediata e fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Attilio Fontana

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Roberto Speranza

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e in particolare l'articolo 3, comma 1;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Preso atto che sul territorio nazionale e, segnatamente, nella Regione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 1, comma 1, del richiamato decreto-legge;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare le misure di contenimento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, nonché sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

DECRETA

Art. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto)

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, ad integrazione di quanto già disposto nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:

a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all'allegato 1, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;

b) divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;

f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;

h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1;

i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;

l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;

m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;

n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;

o) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall'area indicata.

2. Le misure di cui al comma 1, lettere a), b) e o), non si applicano al personale sanitario e al personale di cui all'articolo 4, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 2

(Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale)

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato

nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Art. 3

(Applicazione del lavoro agile)

1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

2. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Art. 4

(Esecuzione delle misure urgenti)

1. Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Art. 5

(Efficacia delle disposizioni)

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data odierna e sono efficaci per quattordici giorni, salva diversa successiva disposizione.

Roma, 23 febbraio 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL MINISTRO DELLA SALUTE

ALLEGATO 1.

Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.

Nella Regione Lombardia:

a) Bertonico
b) Casalpusterlengo
c) Castelgerundo
d) Castiglione D'Adda
e) Codogno
f) Fombio
g) Maleo
h) San Fiorano
i) Somaglia
j) Terranova dei passerini

Nella Regione Veneto:

a) Vò